PROXIGAS

Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la Direttiva (UE) 2018/2001, il Regolamento (UE) 2018/1999 e la Direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e abroga la Direttiva (UE) 2015/652

Atto del Governo n. 324

Il recepimento della cd Direttiva REDIII (Direttiva (UE) 2023/2413) rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire nel percorso di transizione ecologica e abilitare un'evoluzione di consumi energetici che permetta al nostro Paese di traguardare gli sfidanti obiettivi europei.
Proxigas condivide l'importanza di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di sostenere la loro integrazione nel sistema energetico, ma al tempo stesso ritiene essenziale che il recepimento della Direttiva avvenga nel rispetto della neutralità tecnologica, prendendo in considerazione tutte le fonti rinnovabili, con l'obiettivo di garantire una decarbonizzazione efficiente, inclusiva e sostenibile per cittadini e imprese.

Sviluppo dei gas rinnovabili

Con il recepimento della Direttiva RED III attraverso lo schema di decreto legislativo in oggetto, l'Italia ha un'occasione cruciale per rafforzare il proprio impegno nella decarbonizzazione, valorizzando tutte le opzioni tecnologiche disponibili.
Si ritiene quindi fondamentale che nel nuovo assetto normativo venga riconosciuto il ruolo strategico dei gas rinnovabili e low-carbon – quali biometano, idrogeno e gas sintetici – come leve chiave per una transizione energetica equa, sicura e sostenibile.
La RED III (Direttiva UE 2023/2413) ha alzato al 42,5% il target vincolante di energia da fonti rinnovabili al 2030, con la possibilità per ogni stato membro di aumentare tale obiettivo del 2,5% su base volontaria.
Sebbene l'attenzione sia spesso centrata sull'elettrificazione, è essenziale riconoscere che molti settori non sono facilmente o del tutto elettrificabili. L'industria ad alta intensità energetica, i trasporti pesanti, il teleriscaldamento, le applicazioni stagionali e il settore residenziale necessitano di alternative molecolari rinnovabili, capaci di offrire flessibilità, accumulo e compatibilità infrastrutturale.
Nell'ambito di una transizione energetica tecnologicamente neutra e inclusiva i gas rinnovabili e low-carbon rappresentano una componente centrale accanto all'elettricità verde.
In particolare, si ritiene che:

- Il biometano costituisca una risorsa immediatamente disponibile, con filiere pronte, sostenibilità certificata e potenziale di crescita significativo, in linea con gli obiettivi PNRR e PNIEC;
- L'idrogeno rinnovabile e low-carbon debba essere sostenuto con chiarezza strategica e strumenti di policy dedicati, in quanto vettore indispensabile per la decarbonizzazione industriale;
- L'utilizzo delle infrastrutture esistenti del gas – attraverso adattamento e blending – debba essere valorizzato, evitando sprechi di capitale infrastrutturale e ritardi nella transizione.

Per garantire un recepimento efficace e coerente con tale approccio si ritiene importante:

1. Garantire l'accesso alle reti gas per i produttori di gas rinnovabili e low carbon, con norme tecniche e regolatorie che permettano il blending e la piena valorizzazione delle infrastrutture esistenti;
2. Evitare penalizzazioni fiscali o regolatorie per l'uso dei gas rinnovabili e low carbon, che ne ridurrebbero la competitività rispetto ad altri vettori decarbonizzati;
3. Non vincolare la destinazione d'uso dei gas rinnovabili e low carbon (in particolare del biometano), in modo da abilitare il loro impiego anche nel settore residenziale, contribuendo alla decarbonizzazione del riscaldamento domestico sfruttando la penetrazione della rete del gas.

Il recepimento della RED III non può limitarsi alle fonti elettriche: serve un approccio integrato che includa anche i gas rinnovabili e low-carbon. Solo così sarà possibile raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione senza compromettere la sicurezza energetica, la competitività industriale, e la sostenibilità economica della transizione. Includere il settore residenziale tra le priorità della strategia gas rinnovabile permette di rafforzare un approccio realistico, inclusivo e coerente con le specificità italiane.

Il ruolo dei gas rinnovabili nel riscaldamento domestico

La bozza di decreto che recepisce la RED III impone per il 2030 un obiettivo indicativo ambizioso: almeno il 40,1% di energia rinnovabile prodotta negli edifici per riscaldamento e raffrescamento.

In un Paese come l'Italia, questo traguardo richiede misure mirate a far crescere la disponibilità di gas rinnovabili.

Il settore residenziale, che rappresenta una quota significativa dei consumi energetici italiani, è caratterizzato da un processo di decarbonizzazione complesso che richiederà tempistiche e soluzioni differenziate. In tale ottica, si sottolinea la necessità di incentivare l'uso dei gas rinnovabili anche nel comparto civile, evitando l'imposizione di vincoli normativi o settoriali sulla destinazione d'uso. Ciò consentirebbe di utilizzare il patrimonio infrastrutturale gas esistente – tra i più estesi e capillari in Europa – come leva per conseguire una transizione energetica realmente inclusiva ed economicamente sostenibile.

Lo studio svolto da BIP Consulting sui consumi termici residenziali ha analizzato il contesto italiano facendo emergere:

- un parco immobiliare estremamente datato (oltre il 70% costruito prima del 1980), inefficiente (80% in classe energetica inferiore/uguale alla D, 50% in classi F-G) connotato da contesti condominiali (oltre il 60% delle abitazioni) e da appartamenti (60%) che non presentano spazi esterni;
- la prevalenza di sistemi di riscaldamento a metano (70% delle abitazioni) e di consumi localizzati principalmente in zone fredde, al Nord e in zone E-F (50%);
- un contesto sociodemografico dove la popolazione over 60 è più del 30% e quella over-65 detiene per l'81% case in proprietà. Le fasce di popolazione più giovane sono in affitto o stanno ancora pagando un mutuo;
- un contesto socioeconomico dove il 70% delle famiglie presenta un reddito medio netto inferiore a 40.000 € (60% inferiore a 30.000 €).

Alla luce di tale contesto, lo studio evidenzia che, su 16,6 milioni di abitazioni in classe F e G, solo 5,9 milioni potrebbero installare una pompa di calore elettrica; se si considera anche il reddito delle famiglie, e quindi la possibilità di sostenere gli investimenti necessari, le abitazioni si ridurrebbero a solo 1,76 milioni. Il confronto sul piano economico delle diverse opzioni di decarbonizzazione dei consumi residenziali (caldaie a condensazione, sistemi ibridi e PdC elettriche) fa emergere come le nuove caldaie rappresentino la soluzione più competitiva e quindi accessibile a livello economico per il cittadino. Se sono alimentate a gas rinnovabili, tali caldaie riducono significativamente le emissioni.

Si propone quindi un approccio pragmatico, graduale e inclusivo prevedendo il sostegno a tutte le rinnovabili, il potenziamento dei gas rinnovabili, la valorizzazione delle reti gas esistenti e delle potenzialità del blending per favorire la loro diffusione nei consumi finali e la diffusione di caldaie più efficienti già compatibili con questi vettori.

Target RFNBO

Nella sua attuale formulazione trasmessa alle Camere, lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva REDIII risulta incompleto, in quanto omette le misure relative ai target RFNBO nel settore dell'industria e dei trasporti, nonché più in generale agli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili nei trasporti. Si auspica quindi che nel corso dell'iter lo schema di Decreto sia integrato introducendo le previsioni relative al recepimento di tali obiettivi, in linea con quanto previsto nella bozza circolata in precedenza (introduzione dell'articolo 11-bis e modifiche all'articolo 39 del d.lgs 199/2021), successivamente eliminato nello schema trasmesso al Parlamento. Relativamente all'introduzione di un articolo relativo al "Contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria", si apprezzava la previsione di provvedimenti del MASE atti a sostenere la filiera, anche attraverso specifici regimi di supporto, che risultano attualmente fondamentali, vista la natura anche altamente innovativa e quindi capital-intensive delle attività. Sarebbe quindi opportuno individuare adeguate risorse da destinare al settore.

Il recepimento degli obblighi RFNBO introdotti dalla REDIII deve inoltre tenere adeguatamente conto della fase ancora embrionale del mercato degli RFNBO, di tempistiche realistiche per un possibile incremento della loro disponibilità sul mercato, sia da produzione nazionale che da import, e della capacità del settore trasporti di assorbire tali volumi.
Si ritiene pertanto necessario che:

- sia applicato il medesimo moltiplicatore x2 per l'utilizzo diretto di RFNBO nel settore trasporti e per l'utilizzo come intermedio di processo nelle raffinerie e bioraffinerie. Nel caso in cui il moltiplicatore associato all'utilizzo di RFNBO come intermedio di processo fosse inferiore rispetto a quello applicato all'uso diretto, si aggraverebbe ingiustificatamente l'onere dell'assolvimento dell'obbligo in capo al settore italiano dei trasporti;
- non sia previsto un sub-target specifico relativo all'utilizzo in modo diretto di RFNBO nel settore dei trasporti. Tale sub-target, oltre a non essere previsto dalla Direttiva, appare oggettivamente impossibile da realizzare considerando la composizione attuale e prospettica del parco veicolare italiano;
- nei successivi decreti attuativi, non siano introdotti obiettivi cogenti per gli operatori prima del 2030;
- lo schema delle penalità applicate, non prima del 2030, in caso di mancato raggiungimento del target RFNBO debba tenere in considerazione le oggettive e specifiche difficoltà fronteggiate dagli operatori nel reperire un prodotto il cui mercato deve essere ancora totalmente sviluppato, e che dunque si differenzia in maniera sostanziale dagli altri *fuel* di origine rinnovabile;

Infine, per quanto riguarda invece le modifiche apportate all'articolo 39 relativamente all'inclusione di tutti i vettori energetici rinnovabili, tra cui gli RFNBO, immessi in consumo nel settore del trasporto marittimo sia al numeratore sia al denominatore, si ritiene necessaria una rettifica che vada a escludere dalla base d'obbligo i bunkeraggi internazionali, per preservare la competitività del sistema di approvvigionamento nazionale e della catena italiana. Diversamente, eventuali vettori energetici rinnovabili, RFNBO compresi, immessi in consumo a copertura di bunkeraggi internazionali, andrebbero riconosciuti per la compliance RED così da stimolarne lo sviluppo.

* * *

Si evidenziano infine alcune considerazioni di maggiore dettaglio con riferimento ad alcune specifiche disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità (modifiche all'art. 43 d.lgs. 199/2021)

Si ritiene positiva la previsione per cui i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa certificati secondo il sistema nazionale della certificazione di sostenibilità hanno un fattore emissivo pari a zero nell'ambito del sistema ETS 1 e 2 (come chiarito in precedenza dalla Commissione Europea), nonché la validità a tali fini di ulteriori sistemi nazionali della certificazione di sostenibilità di altri Stati membri, per i quali è in vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi sistemi. Si riterrebbe altresì necessario prevedere la validità ai fini ETS anche dei sistemi volontari riconosciuti dalla CE (ISCC, RSB, etc.) che, al pari delle altre certificazioni richiamate, consentono di attestare la compliance del fuel con i criteri stabiliti dalla RED e pertanto il fattore emissivo pari a zero.

Garanzie di Origine (art. 22, modifiche all'art. 46 d.lgs. 199/2021)

Con riferimento all'art. 22, comma 1, lett b), si accoglie positivamente la previsione di procedure semplificate ai fini dell'emissione delle GO per la produzione di energia da impianti di potenza inferiore a 50 kW e da impianti inseriti all'interno di configurazioni di comunità di energia rinnovabile.
Con riferimento alla disposizione specifica sulle GO Biometano (art. 22, comma 1, lett. c), la possibilità per il GSE di assegnare le GO nelle proprie disponibilità attraverso procedure concorrenziali, contestualmente alla vendita del biometano, necessita di avere maggiori dettagli e chiarezza rispetto all'attuazione di tale previsione e rispetto allo svolgimento di tale compito, al fine di evitare incertezza e di impattare gli operatori già attivi nel settore, l'attuale catena del valore del settore e gli equilibri di mercato consolidati.
Sarà inoltre necessario definire una regola per la corretta valorizzazione della componente di prezzo GO nell'ambito dei meccanismi di incentivazione ai sensi del DM 2022 in caso di illiquidità dell'indicatore adottato.

Banca Dati dell'Unione (art. 25 – nuovo art. 47-bis d.lgs. 199/2021)

In linea con quanto già previsto dall'articolo 41 del d.lgs 199/2021, si ritiene necessario che la previsione della creazione di una banca dati venga attuata in tempi ragionevoli, al fine di dar seguito ad un processo che gli operatori attendono da diverso tempo. Nell'attuazione si ritiene poi fondamentale chiarire come i certificati di sostenibilità (PoS) interagiscono nella banca dati, in particolare indicando ove esse siano utilizzabili a fini ETS; nonché come si integrino con le corrispondenti garanzie d'origine (GO), in modo da assicurare che entrambi i certificati circolino congiuntamente con le molecole lungo tutta la catena commerciale.